



## **Decreto Dirigenziale n. 11 del 22/02/2011**

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

DPR N. 128/59 - L.R. N. 54/85 E SMI - D. LGS N. 624/96 - PRAE. COMUNE DI MORCONE - CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' COLLE ALTO - FG. 1 - PART.LLE: 73, 74, 75, 76 E 89. DITTA PROCACCINI ANNA NATA A CAUTANO (BN) IL 13.04.1961- C.F.: PRCNNA61D53C359Y. CHIUSURA ACCESSO IN CAVA E DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI UBICATI NEL SUO PERIMETRO.

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO:

- a. che, con Decreto Dirigenziale n. 537 del 14.03.01, che fa capo alla Soc. Mo.Cav.srl, subentrata alla ditta Savino Domenico, di fatto è stata denegata la prosecuzione della coltivazione della cava di calcare alla loc. Colle Alto del Comune di Morcone – fg. 1, p.lle n. 75 e 89;
- b. che tale Decreto fa riferimento, come motivo di diniego alla prosecuzione, ad una serie di elementi, tra cui anche la mancata presentazione della polizza fidejussoria a garanzia, tra l'altro, dello smantellamento dell'impianto presente in cava;
- c. che, con istanza del 3.03.2008, acquisita al prot. reg.le n. 192490 del 4.03.08, la ditta Procaccini Anna, a seguito dell'acquisto della cava alla loc. Colle Alto del Comune di Morcone, Fg. 1, p.lle n. 73, 74, 75, 76 e 89, ha chiesto di subentrare alla ditta Savino Domenico nel diritto di sfruttamento e recupero della cava, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 54/85;
- d. che l'Avvocatura, su esplicita richiesta di questo Settore, con nota del 23.03.09, prot. 250212, ha chiarito che *"sembra possibile ritenere insussistente il presupposto per procedere alla voltura dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva, richiesta dalla ditta Procaccini Anna, anche tenuto conto del fatto che il DD 537/01 - di diniego alla prosecuzione dell'attività estrattiva, che di fatto fa cessare l'autorizzazione - non è stato impugnato dalla soc. Mo.Cav."*
- e. che, con successiva nota del 10.04.09, prot. n. 319418, la stessa Avvocatura ha precisato ancora che *"il diniego di autorizzazione all'attività estrattiva fa cessare l'autorizzazione e, consequenzialmente, mancare il presupposto giuridico per il subentro (rectius trasferimento)"* e, pertanto, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione l'art. 12 della L.R. 54/85 e smi;
- f. che, pertanto, con D.D. n.98 del 7.12.2010, è stata rigettata l'istanza della ditta Procaccini Anna del 03.03.08, prot. reg.le n. 192490 del 04.03.08, relativa al subentro alla ditta Savino Domenico nelle attività di cava, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 54/85, essendo tale norma riservata agli esercizi di cava regolarmente autorizzati.

## RILEVATO:

- a. che la Ditta, con nota del 03.03.08 – prot. reg.le n. 192451 del 04.03.08, ha comunicato di riattivare l'impianto di frantumazione presente nell'area di cava indicata in oggetto, specificando che sarebbe stata separata, con apposita delimitazione, l'area di pertinenza da quella di cava e che la lavorazione sarebbe avvenuta esclusivamente per materiali provenienti dall'esterno;
- b. che, con successiva nota del 03.04.2008 – prot. reg.le n. 293890 del 04.04.08, la Ditta ha trasmesso uno stralcio planimetrico catastale relativo alle p.lle nn. 75 e 89 del f. 1, con indicazione delle aree a servizio dell'impianto;
- c. che con il sopralluogo espletato da funzionari di quest'Ufficio in data 24.04.08 – verbale del reg. di vig. n. 735 - prot. reg.le n. 368552 del 30.04.08, si è proceduto alla verifica dell'area, accertando, tra l'altro, situazioni di potenziale pericolo lungo il fronte superiore di cava, evidenziate anche dai successivi sopralluoghi, di cui ai verbali n. 864 del 17.02.10 e n. 986 del 11.01.11;
- d. che, nell'ambito delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate con i predetti accertamenti, sono stati chiesti, agli Enti convenuti ed alla Ditta, documenti autorizzativi all'esercizio dell'impianto; né gli Enti, né la Ditta, che aveva posto la riserva in calce al verbale n. 986/11 di presentazione delle autorizzazioni alla data del 21.01.11, hanno prodotto documentazione utile;
- e. che, con nota prot. reg.le n. 44191 del 20.01.11, analoga richiesta è stata inoltrata al Settore Tutela dell'Ambiente di Benevento, il quale, con il D.D. n. 76 del 25.06.2010, ha rilasciato l'autorizzazione all'emissione delle polveri in atmosfera. In pari data sono stati rilasciati dal predetto Settore copia di vari atti, comunque non costituenti titolo all'esercizio dell'impianto;
- f. che le attività tecniche ed amministrative di cui sopra erano rivolte ad una generale verifica di eventuali documenti autorizzativi e delle condizioni di sicurezza in cava;
- g. che, in merito alla generale attività dell'impianto, è stato avviato il procedimento amministrativo ad iniziativa d'Ufficio n.62339 del 26.01.2011 avente ad oggetto: *"Comune di Morcone – Cava di calcare alla località Colle Alto - Foglio 1 – p.lle 73 – 74 -75 -76 e 89. Ditta Procaccini Anna. Impianto di lavorazione inerti non autorizzato"*;
- h. che il Comune di Morcone, con nota n. 2184 del 21.02.2011 – prot. reg. n. 137286, ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica relativo alle p.lle 73 – 74 -75 -76 e 89 del fg. 1 da cui si evince,

secondo le previsioni del PRG approvato in data 30.10.1990, che le stesse ricadono in zona classificata "E2: Zona territoriale omogenea agricola".

**CONSIDERATO:**

- a. che l'art. 5 - comma 3 della L.R. n. 54/85 stabilisce che l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente, tra l'altro, i connessi impianti di trattamento dei materiali ubicati dentro il perimetro della cava;
- b. che l'art. 19 – commi 1 e 2 della L.R. n. 54/85 prevede che il provvedimento di concessione edilizia è obbligatorio per i manufatti ed impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava, essendo subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione di cui al predetto art. 5;
- c. che, con nota n. 531430 del 20.06.2008, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale ha reso uno specifico parere dal quale si evince che:
  - c.1. *"l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva imprime un particolare vincolo di destinazione d'uso strumentale (all'attività estrattiva) – non solo sui suoli ma anche sui connessi impianti – è circostanza che risulta immediatamente confermata dall'art. 19 della L.R. n. 54/85 ove si precisa che il rilascio del provvedimento di concessione di cui all'art. 1 della legge 10/77 (ora permesso a costruire) relativo ai manufatti ed agli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione;*
  - c.2. **"non può ritenersi consentito l'utilizzo degli impianti nel perimetro di cava, seppur in assenza di escavazioni accertate ad intervenuta scadenza del termine di autorizzazione ed in pendenza del progetto di ricomposizione ambientale";**
  - c.3. *"la giurisprudenza, in relazione ad attività di selezione e lavaggio di materiale inerte proveniente da altra cava, ha precisato che laddove l'autorizzazione all'attività estrattiva sia scaduta, i manufatti strumentali all'esercizio non già dell'attività di cava (la cui autorizzazione era scaduta fin dal 1988) bensì di un'attività artigianale/industriale (completamente svincolata dall'attività di cava) (sono) pertanto come tali, incompatibili con la destinazione agricola della zona, concludendo per la natura abusiva di tale attività in assenza dei provvedimenti autorizzatori comunali";*
- d. che la Direttiva del Settore Cave di Napoli n. 40166 del 16.01.2009, alla lettera E) punto 2), chiarisce esplicitamente che *"per pertinenza di cava, ai sensi della normativa vigente (R.D. 29 luglio 1927 n. 1443; D.P.R. 128/59; D.lgs 624/96), tra gli impianti che ricadono nel perimetro dell'area autorizzata ai fini di cava sono da annoverarsi gli impianti ed i lavori ad essi connessi di frantumazione, vagliatura e squadratura dei prodotti di cava, nonché le ulteriori strutture addette al caricamento di tali prodotti dai piazzali, i silos e gli eventuali impianti di lavaggio del materiale scavato";*
- e. che dagli atti in possesso dell'Ufficio non risulta alcuna concessione edilizia relativa ai manufatti costituenti l'impianto di lavorazione inerti ricadente nel perimetro della cava.

**PRESO ATTO:**

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 143890 del 22.02.2011;
- b. della nota prot. 143898 del 22.02.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

**RITENUTO:**

- a. che l'impianto di frantumazione rientra nell'ambito del perimetro di cava e precisamente sulle part.lla nn. 75 e 89 del fg. 1, per cui la relativa autorizzazione è riconducibile all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi e allo stato la cava è da considerarsi a tutti gli effetti amministrativi come "dismessa";
- b. che, in ogni caso, non risulta documentato il possesso di altra autorizzazione che abbia natura autonoma rispetto alla cava;
- c. che, in particolare, anche ove si ammettesse la possibilità di effettuare in piena autonomia un'attività di trattamento dei materiali, rispetto all'attività della cava, non è pensabile prescindere dal rilascio della omnicomprensiva autorizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85;
- d. che, alla luce delle norme vigenti, delle risultanze documentali e delle verifiche tecniche ed amministrative eseguite per la cava, non può svolgersi alcuna attività di cava ivi comprese quelle connesse alle lavorazioni dell'impianto.

## VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E.;
- g. il parere n. 531430 del 20.06.2008 del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale;
- h. la Direttiva del Settore Cave di Napoli n. 40166 del 16.01.2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, alla Ditta PROCACCINI Anna nata a Cautano (BN) il 13.04.1961 e residente in Foglianise, alla via Sala n. 38, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta – C.F.: PRCNNA61D53C359Y:

1. il divieto all'utilizzo dell'impianto di lavorazione inerti presente nella cava sita in Morcone alla località Colle Alto - Fg. 1 – part.IIe: 73, 74, 75, 76 e 89, in quanto privo dell'autorizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi;
2. il divieto di accesso in cava, provvedendo, preliminarmente ed entro 3 gg. dalla data di notifica del presente atto, agli adempimenti per la sicurezza già prescritti con il verbale n. 986 del 11.01.2011, da comunicare tempestivamente con apposita relazione scritta;
3. che gli Enti territorialmente competenti vigilino sul blocco delle attività.

## DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
  - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
    - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
    - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.;
    - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
    - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
    - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
    - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
    - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
    - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Benevento.
  - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
    - 1.2.1. Al Comune di Morcone;
    - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
    - 1.2.3. Alla Comunità Montana del Titerno – Alto Tammaro - Castelpagano;
    - 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
    - 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Morcone.
  - 1.3. per la notifica alla Ditta Procaccini Anna:
    - 1.3.1. Al Comune di Cautano.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio